



COMUNE DI SCILLA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA SAN ROCCO - 89058 (RC)

ORDINANZA

Numero 46 del 29/07/2025

Sindaco

Sindaco

OGGETTO:	SISTEMA DI RACCOLTA “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CONFERIMENTO RIFIUTI DA PARTE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI UBICATE SUL LUNGOMARE COLOMBO, CHIANALEA E FAVAZZINA
-----------------	--



COMUNE DI SCILLA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA SAN ROCCO - 89058 (RC)

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale di Scilla provvede alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta;
- che nell'ultimo periodo, questa Amministrazione Comunale, nell'ottica di un rilancio della raccolta differenziata sta avviando iniziative volte al miglioramento e potenziamento della stessa, con particolare attenzione alle stringenti necessità che si registrano nel periodo estivo per le attività commerciali ubicate nelle zone a mare;

CONSTATATO che, nonostante sia trascorso un ragionevole periodo di assestamento del servizio del sistema di raccolta, è stato accertato che permangono casi di deposito fuori dagli orari e dai giorni prescritti dal piano comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

RILEVATO che le attività produttive ubicate sul Lungomare Colombo, Chianalea e Favazzina espongono i mastelli della raccolta differenziata, unitamente a sacchi di ogni genere con rifiuti spesso indifferenziati e maleodoranti, lungo i marciapiedi e sulla stessa strada pubblica, non solo al di fuori degli orari consentiti ma anche durante le ore di massima affluenza dei passanti, rendendo così indecorosa l'area destinata al pubblico passaggio o, addirittura, occupando arbitrariamente gli spazi riservati alla sosta dei veicoli;

CONSIDERATO che l'esposizione dei mastelli per i rifiuti in zone altamente frequentate come quelle a mare, pregiudica il decoro urbano, oltre a favorire potenziali casi di ulteriore abbandono o conferimento di rifiuti in accumulo a quelli esposti per come sopra, concorrendo a determinare spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario;

ATTESO l'impegno amministrativo volto ad assicurare le dovute condizioni di pulizia e decoro del territorio comunale in comparazione con le esigenze afferenti alle attività produttive in ordine al servizio di raccolta dei rifiuti;

VISTO l'art.50 e 54 del Testo Unico degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 per la violazione delle Ordinanze adottate dal Sindaco;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 192 D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

ORDINA

A TUTTI I TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE RELATIVE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE OVVERO ESERCIZI PUBBLICI AVENTI UBICAZIONE SUL LUNGOMARE COLOMBO, CHIANALEA E FAVAZZINA



COMUNE DI SCILLA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA SAN ROCCO - 89058 (RC)

- 1) Di provvedere alla corretta separazione dei rifiuti e di conferire i rifiuti urbani ed assimilati come previsto dal calendario di raccolta differenziata comunale per come già pubblicato e notificato e/o comunque disponibile presso gli Uffici comunali;
- 2) Di non esporre contenitori o sacchi contenenti rifiuti sulla strada pubblica ricadente sul Lungomare Colombo, Chianalea e Favazzina, in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta. **L'esposizione dovrà avvenire inderogabilmente dalle ore 2.00 alle ore 8.00 del giorno di raccolta.**
- 3) Al gestore del servizio d'igiene urbana di segnalare i comportamenti scorretti delle utenze servite dai servizi di raccolta;

DISPONE

In caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza, e salvo che la condotta accertata non integri specifiche ipotesi di reato o altre violazioni amministrative anche specificamente previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, le violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/00, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii, e con le modalità previste dalla Legge 689/1981, con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 € 500,00, con il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00;

Al personale del Comando di Polizia Locale è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e l'eventuale accertamento delle violazioni.

DATO ATTO che il formale avvio del procedimento della presente ordinanza ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è contestuale alla presente e che la responsabilità del procedimento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative è affidata al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e che l'Ufficio referente a cui rivolgersi per la gestione del servizio e per qualunque osservazione è l'Ufficio tecnico comunale;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, notificata a tutte le attività produttive ubicate nelle zone del Lungomare Colombo, Chianalea e Favazzina, e pubblicata sul sito internet dell'Ente;
- rimessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla locale Stazione Carabinieri di Scilla, al Comando di polizia Locale, alla ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti.

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199) entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data di pubblicazione della presente.

Il Sindaco
GAETANO CICCONE
Atto firmato Digitalmente